



Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "R. BONGHI"

Assisi - Via Diaz, 20 - S.Maria degli Angeli - C.M. PGTD050009 - C.F.80004390540

Sito Internet: <http://www.itcgassisi.it> - email: segreteria@itcgassisi.it - info@itcgassisi.it

Posta certificata: itscg.rbonghi.segreteria.pg@pa.postacertificata.gov.it

☎ 075/8042778 - fax 075/8041798

CIRCOLARE ALUNNI N. 255

CIRCOLARE DOCENTI N. 75

Assisi, 06/12/2010

Agli studenti

E per loro tramite ai genitori

Ai docenti

Oggetto: Limite per le assenze – art. 14 DPR 122/2009

Da questo anno scolastico entra in vigore l'art. 14 del DPR 122/2009 che stabilisce quanto segue:
“Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a suddetto limite.”

In sostanza chi non frequenta per almeno un quarto del totale delle lezioni non può essere ammesso alla classe successiva o agli esami.

Lo spirito della norma è quello di rafforzare l'obbligo di frequenza. Le istituzioni scolastiche possono stabilire deroghe motivate, e la scuola ha il dovere di provvedere alla istruzione degli alunni che si impegnano affinché ciò si possa, pur se in condizione di oggettiva impossibilità di frequentare.

In base a queste considerazioni il Consiglio di Istituto ha deliberato che:

- le assenze saranno calcolate sulla base della frequenza registrata in segreteria; esse sono conteggiate in ore, e la percentuale sarà calcolata sul monte ore totale delle lezioni effettivamente svolte; non rientrano tra queste le ore dedicate ad assemblea di istituto e quelle per viaggi di istruzione;
- non verranno considerate nel calcolo delle assenze quelle dovute a lutto di un familiare, per un massimo di tre giorni, in analogia a quanto avviene per la concessione di permessi straordinari per lutto al personale scolastico;
- non verranno considerate nel calcolo delle assenze quelle degli studenti che usufruiscono della legge 104/92 sulle disabilità;
- le assenze per motivi di salute pari o superiori a 6 giorni, documentate da certificato medico e comunicate alla scuola entro tre giorni, possono non essere comprese nel conteggio totale delle assenze se lo studente o la famiglia fanno domanda di istruzione a distanza;
- eventuali altre richieste di deroga saranno esaminate dal Consiglio di Istituto.

Ci raccomandiamo quindi agli studenti e alle famiglie di fare attenzione a non superare il limite massimo, e al fatto che nel conteggio totale delle assenze andranno calcolati anche i ritardi (per regolamento ogni quattro ritardi viene calcolata un'ora di assenza) e le uscite anticipate.

Ricordiamo infine che le assenze dalle assemblee di istituto vanno comunque giustificate, anche se non sono conteggiate ai fini della valutazione.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof. Carlo Menichini